



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n. 76/XIX Sess

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

07/06/2017 U-rsp/4066/2017



Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro sedi

Alle Federazioni e/o  
Consulte degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Informativa Audizione RPT nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4440 recante "Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni" – Camera dei Deputati – VI Commissione Permanente (Finanze).

Cari Presidenti,

lo scorso 24 maggio ha avuto luogo, presso la VI Commissione permanente (Finanze), l'Audizione della RPT nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4440 recante "Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni".

La delegazione RPT ha illustrato ai Commissari un documento contenente le proposte della Rete.

Nel documento si legge che "gli indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano un'evoluzione degli studi di settore con i quali i professionisti tecnici si sono confrontati negli ultimi anni. Il passaggio da uno strumento all'altro deve avvenire all'insegna della semplificazione e della sinergia preventiva tra professionista e fisco. I professionisti tecnici svolgono un ruolo sussidiario, dunque sono aperti alla massima collaborazione con lo Stato anche in ambito fiscale."

Anche in ragione di questo spirito di collaborazione, è stato richiesto alla Commissione di sostenere le proposte della Rete sull'equo compenso e di essere ascoltati quando riprenderanno le audizioni in tema di Ddl concorrenza.

Nel corso dell'incontro la Rete ha manifestato alla Commissione il giudizio complessivamente positivo sui contenuti del disegno di legge, con la proposta di istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che comporta l'utilizzo di un sistema di indicatori più ampio. Occorrerà però stabilire il peso che ogni indicatore avrà nelle stime che si produrranno. Per questo motivo, sarà fondamentale un confronto preventivo ed effettivo con gli Ordini e i Collegi professionali.

La partecipazione e la collaborazione dei rappresentanti delle professioni ordinistiche ad ogni passaggio costruttivo della complessa metodologia innovativa saranno assolutamente necessarie, per evitare l'adozione di criteri non corrispondenti alle realtà professionali, anche in considerazione della non tipicità, rispetto alle medesime, del metodo fondato su criteri produttivi di mercato.

Nell'occasione, al fine di migliorare ulteriormente il provvedimento, la delegazione della RPT ha avanzato una serie di proposte emendative, tra le quali: ricomprendere da subito i contribuenti già esclusi dagli studi di settore tra quelli esclusi dall'applicazione dei nuovi Indici; eliminare l'obbligo di annotazione dei componenti positivi, al fine di non appesantire gli adempimenti a carico del contribuente; prevedere l'esonero dal visto di conformità anche per l'IRPEF e l'IRAP; definire meccanismi di riduzione delle aliquote di imposta correlati all'aumento dell'indice di affidabilità.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento presentato.

Cordiali saluti.


CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano





**Camera dei Deputati**  
Commissione VI (Finanze)

**Audizione nell'ambito dell'esame, in sede referente,  
della proposta di legge C. 4440 recante "Istituzione  
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli  
esercenti attività di impresa, arti o professioni".**

**Roma, 24 maggio 2017**

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA  
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E  
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI**

**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E  
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
TECNOLOGI ALIMENTARI**

## Sommario

<i>Premessa</i>	4
<i>Osservazioni in merito ai singoli articoli della proposta di legge</i>	7
<i>1. Articolo 1 (Approvazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)</i>	7
<i>2. Articolo 4 (Commissione di esperti)</i>	8
<i>3. Articolo 5 (Incremento dell'ottemperanza agli obblighi fiscali)</i>	9
<i>4. Articolo 6 (Regime premiale)</i>	10
<i>5. Articolo 8 (Controlli)</i>	11

## Premessa

---

La Rete delle Professioni Tecniche (d'ora in avanti RPT) che riunisce 9 Consigli Nazionali di Ordini e Collegi dell'Area Tecnica e Scientifica e rappresenta oltre 600.000 professionisti tecnici italiani, è lieta di collaborare nel formulare le proprie osservazioni sulla proposta di legge n. 4440 e per tale ragione esprime i più vivi ringraziamenti.

In linea di principio il giudizio sulla proposta è sicuramente positivo per le ragioni che saranno esposte qui di seguito.

L'utilizzo degli studi di settore ha promosso, nel decorso del tempo, un comportamento più corretto dei contribuenti e conseguentemente l'emersione di ricavi e compensi. Nel corso degli anni lo strumento, assoggettato inizialmente a sperimentazioni e monitoraggi, è stato sempre revisionato e migliorato con processi di innovazione continui.

Ora per esigenze di maggior trasparenza e di semplificazione degli adempimenti, si prevede la sostituzione degli studi di settore con una nuova metodologia che, attraverso una collaborazione costante con i contribuenti e le loro rappresentanze, intende determinare il loro indice di affidabilità.

I nuovi modelli organizzativi, basati sui modelli di business utilizzati dalle PMI e dai Professionisti, con l'analisi dei dati raccolti dalle dichiarazioni fiscali annuali e dalle banche dati esterne, con la puntuale individuazione degli specifici fattori caratteristici, con la costruzione di gruppi omogenei ottenuta da un'analisi fattoriale, intendono giungere alla stima dei ricavi/compensi, del valore aggiunto e del reddito del singolo contribuente.

Per ottenere questo risultato la metodologia utilizzerà un sistema di indicatori elementari che prenderanno in considerazione la plausibilità dei compensi, del valore aggiunto e del reddito, l'affidabilità dei dati dichiarati e le eventuali anomalie economiche. Diventa quindi determinante la scelta

degli indicatori e il peso che ogni indicatore avrà nelle stime che si produrranno. Un confronto collaborativo e d'indirizzo con gli Ordini e Collegi professionali diviene quindi indispensabile.

La nuova metodologia, considerata la quantità e la qualità dei dati già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria e la conoscenza del percorso fiscale di ogni singolo contribuente, con la raccolta e l'utilizzo dei risultati ottenuti negli ultimi otto anni di attività, dovrebbe consentire elaborazioni statistiche più accurate ottenendo risultati più attendibili.

Rimane qualche incertezza dovuta alla ridotta conoscenza della metodologia.

Inoltre nella proposta non risulta del tutto chiaro se i dati rilevanti per la costruzione degli indici siano automaticamente disponibili dall'amministrazione preliminarmente alle dichiarazioni fiscali (anche se così sembrerebbe nell'ottica generale del provvedimento) o debbano scaturire dalle comunicazioni dei contribuenti nella fase dichiarativa (ma allora sarebbero molto simili agli studi di settore che, invece, si intendono superare).

Sono positive le intenzioni di un rapporto meno conflittuale tra Fisco e contribuente, la volontà di giungere effettivamente ad una maggior *compliance* e sono altresì note, e da tutti riconosciute, le competenze e il rigore intellettuale di coloro che operano per la costruzione delle metodologie.

Altro aspetto positivo è rappresentato dal fatto che il modello di stima previsto, che lavorerà con i dati raccolti negli ultimi otto anni di studi di settore, elaborerà, in particolare per i professionisti, un numero maggiore di variabili, diverse da quelle prima utilizzate e che dovrebbero produrre risultati più significativi.

La partecipazione e la collaborazione dei rappresentanti delle professioni ordinistiche ad ogni passaggio costruttivo della complessa metodologia innovativa saranno assolutamente necessarie, per evitare l'adozione di criteri non corrispondenti alle realtà professionali, anche in considerazione della non tipicità, rispetto alle medesime, del metodo fondato su criteri produttivi di mercato.

Si deve considerare inoltre che solo la conoscenza, la effettiva trasparenza del processo costruttivo e la corretta applicazione pratica dei nuovi modelli potrà, nel tempo, instaurare un vero rapporto non conflittuale, promuovendo un comportamento virtuoso da parte dei contribuenti.

Infine, se la metodologia presenta caratteri di validità e di robustezza dell'elaborazione statistica, come pare, non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per i professionisti, dovranno di conseguenza essere estesi a tutti i previsti principi di premialità.

In conclusione, anche se definisce e disciplina in modo più puntuale (rispetto all'art. 7 – bis del D.L. n. 193/2016) gli "indici sintetici di affidabilità fiscale," applicabili agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, è suscettibile di miglioramenti.

Pertanto, si sottopongo all'attenzione di codesta On.le Commissione le seguenti osservazioni.

## *Osservazioni in merito ai singoli articoli della proposta di legge*

---

### *1. Articolo 1 (Approvazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

---

Rispetto a quanto riportato dall'articolo 1 della proposta di legge è da sottolineare positivamente la previsione di una revisione degli indici al massimo ogni due anni, nonché la presenza di eventuali integrazioni degli indici per tenere conto di situazione di natura straordinaria. Sarebbe il caso di prevedere, laddove possibile, una definizione a livello individuale per le situazioni di natura straordinaria al fine di garantire al contribuente la possibilità di far aderire la propria personale situazione alle risultanze del modello di calcolo degli ISA.

Si evidenzia come lo spettro di analisi degli ISA sia accresciuto rispetto agli studi di settore, poiché i nuovi indici faranno riferimento a diverse basi imponibili e non solo ai ricavi, così come era previsto per gli studi di settore. L'intreccio tra gli indici di congruità e normalità economica rispetto alle diverse basi imponibili potrebbe portare ad una maggiore definizione delle singole posizioni dei contribuenti, ma allo stesso tempo comportare importanti scostamenti in caso di posizioni individuali connotate da eventi di natura straordinaria. Di conseguenza sarebbe opportuno individuare dei meccanismi di salvaguardia per i contribuenti o, come precedentemente indicato, importanti variabili per la personalizzazione degli indici.

La sostituzione degli studi di settore con gli ISA comporta la necessità, infine, di dover ridefinire l'ambito di esclusione dall'applicazione degli stessi

ricomprendendo, sin da subito, i contribuenti già esclusi dagli studi di settore. Sebbene possa sembrare ovvio, non essendovi un testo normativo coordinato, si corre il rischio che soggetti esclusi dagli studi di settore (come ad esempio i professionisti che sono inquadrati con il regime forfettario o dei minimi) si possano trovare inclusi nell'applicazione degli ISA, con conseguenti richieste di chiarimenti ed interpretazioni all'Agenzia delle Entrate sull'applicabilità o meno degli ISA.

## *2. Articolo 4 (Commissione di esperti)*

---

Si propone di prevedere una maggiore e preventiva partecipazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini e Collegi professionali nella "costruzione" degli indici di coerenza e di normalità economica. Il contributo offerto dalle categorie professionali può essere più efficace se l'intervento è effettuato durante la fase di progettazione degli indicatori e non con un parere manifestato a consuntivo dell'attività svolta.

Andrebbe inoltre chiarita la natura del parere (comma 2) che la Commissione esprime sull'idoneità di ciascun indice a rappresentare la realtà cui si riferisce; a nostro avviso, tale parere dovrebbe avere natura vincolante.

### 3. *Articolo 5 (Incremento dell'ottemperanza agli obblighi fiscali)*

---

L'articolo prevede la possibilità di migliorare il proprio indice sintetico di affidabilità indicando nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positive, non risultanti dalle scritture contabili. Ovviamente l'incremento comporta una maggiorazione di imposta sia sui redditi che ai fini IRAP ed IVA, ma l'articolo prevede che nel rispetto di alcune condizioni, non si applichino le sanzioni e gli interessi. La lettera b del comma 4 dell'articolo 5 prevede che gli ulteriori componenti positivi di reddito vengano annotati.

L'articolo 5 rimanda l'annotazione dei componenti positivi non precedentemente annotati nelle scritture contabili ad un provvedimento successivo del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si richiede di eliminare tale obbligo di annotazione al fine di non appesantire, senza giustificato motivo, gli adempimenti a carico del contribuente.

## 4. *Articolo 6 (Regime premiale)*

---

Si suggerisce di indicare espressamente che i livelli di affidabilità fiscale (i valori degli indicatori) siano influenzati positivamente, anche dall'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile. Si tratta, in concreto della possibilità di adeguamento prevista dal precedente articolo 5. Inoltre, sarebbe opportuno indicare esplicitamente che i valori di affidabilità relativi agli indicatori in esame tengano adeguatamente conto del principio di cassa che caratterizza la determinazione dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

In considerazione della circostanza che i valori degli indicatori di affidabilità assumeranno valenza anche ai fini delle imposte sui redditi, si propone di prevedere l'esonero dal visto di conformità anche per l'IRPEF e per l'IRAP. Invece l'attuale formulazione del disegno di legge circoscrive l'esonero, entro il massimale di crediti pari a 50.000 euro, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'attuale formulazione **dell'art. 6, comma 2** del disegno di legge prevede che "i termini di accesso ai benefici possano essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente". Questa indicazione non è completamente in linea con la *ratio* dei nuovi indici che dovrebbero, tra l'altro, "rafforzare" la *compliance* con l'Agenzia delle entrate. Al contrario, per effetto di tale previsione, alcune categorie economiche potrebbero essere escluse dal regime premiale disincentivando comportamenti "virtuosi", cioè tendenti a migliorare il proprio grado di affidabilità con la ragionevole aspettativa di ottenere in cambio benefici in termini di semplificazioni e di accertamenti.

Il regime premiale, indicato all'articolo 6, non è particolarmente attrattivo per la maggior parte dei contribuenti. Infatti gli esoneri dai visti di conformità piuttosto che l'esclusione dagli accertamenti basati su

semplici presunzioni o gli altri riconoscimenti in cambio di una maggiore "fedeltà" fiscale risultano interessanti per i contribuenti medi e grandi o per coloro che non hanno una reale elevata "fedeltà" fiscale. Non interessano invece, se non in maniera marginale, il mondo delle professioni o delle piccole imprese. Per aumentare l'effetto attrattivo del regime premiale sarebbe opportuno individuare anche dei meccanismi di riduzione delle aliquote di imposta correlati all'aumento dell'indice di affidabilità.

Quello appena indicato è un passaggio fondamentale per il corretto funzionamento degli indicatori anche al fine di evitare ingiustificate sperequazioni tra le diverse categorie economiche. Diversamente la credibilità del nuovo "sistema" rischia di essere compressa sin dall'origine laddove alcune delle categorie professionali non otterranno alcun beneficio dai possibili comportamenti virtuosi.

## 5. *Articolo 8 (Controlli)*

---

Anche rispetto a quanto previsto dall'articolo 8, in merito ai controlli, alcune perplessità emergono sia rispetto alla genericità della norma che alla sua applicazione. Viene previsto, infatti, che gli indici verranno utilizzati per definire attività di controllo specifiche senza individuare però, sin da subito, la soglia minima di affidabilità e lasciando così ampia discrezionalità alla fase attuativa. Definire una soglia minima per l'esclusione dalle attività di controllo potrebbe essere un ulteriore "premio" per contribuire ad un generale innalzamento della "fedeltà" fiscale da parte dei contribuenti.